

Codice A18070

D.D. 15 maggio 2015, n. 1153

BI.SME.24 - Demanio idrico fluviale. Concessione demaniale alla SNAM Rete Gas S.p.A. per la realizzazione di nuovo attraversamento del rio Montrucco nel Comune di Salussola (BI) con una tubazione trasportante gas matano in sostituzione dell'esistente- Autorizzazione idraulica N. (n809) -

Vista l'istanza di concessione demaniale con autorizzazione idraulica del 13/10/2014 n. REINV/NOCC/INNO/1458/BAB., ns/prot. n° 53860 del 21/10/2014, presentata dalla Società SNAMRete Gas S.p.A., per la realizzazione di nuovo attraversamento del rio Montrucco nel Comune di Salussola (BI) con una tubazione trasportante gas matano in sostituzione dell'esistente, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa a firma del tecnico Ing. Giorgia Capriotti.

Premesso che è stata data notizia del procedimento e delle modalità per la presentazione di eventuali osservazioni, tramite pubblicazione sul B.U.R.P. n. 45 del 6/11/2014 e sull'Albo Pretorio Telematico del Comune di Salussola (BI).

Premesso altresì che copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta depositata per la consultazione al pubblico, oltre che presso il Settore regionale titolare la rilascio della concessione, anche presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Salussola per 15 giorni consecutivi.

Dato atto che non sono pervenute osservazioni od opposizioni di sorta al rilascio della concessione richiesta né sono state presentate domande concorrenti.

Dato atto che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che con nota prot. n. 3964 del 22/12/2014 sono state richieste integrazioni progettuali ritenute necessarie al fine del rilascio del provvedimento di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, sospendendo contestualmente i termini del procedimento.

Considerato inoltre che con la su indicata nota è stato altresì richiesto il pagamento dell'indennizzo extra contrattuale anni 2005/2014 relativo all'attraversamento già esistente e che tale versamento è stato regolarmente effettuato in data 18/04/2015;

Dato atto che con nota ns/prot. n. 18177 del 3/03/2015 sono pervenute le integrazioni richieste. Visto il parere di compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.) rilasciato dalla Provincia di Biella Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, con nota prot. n°34161 del 11/11/2014 è pervenuto allo scrivente Settore con prot. n° 60388 del 18/11/2014 e condizionato al rispetto delle prescrizioni incluse nell'allegato "A" della succitata D.G.R..

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera in argomento si è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e che pertanto con nota prot.n. 24288 del 30/04/2015 è stato richiesto il pagamento del canone demaniale anno 2015 relativo al nuovo attraversamento e che tale versamento è stato regolarmente effettuato in data 13/05/2015;

Vista la D.D. n. 561 del 24/03/2008 con cui è stata approvata la convenzione, tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) P.za Santa Barbara 7, C.F./P.IVA n. 13271390158, per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico (Convenzione Rep. N. 14364 del 16/04/2009);

Preso atto dei seguenti versamenti effettuati a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino:

- di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 21/04/2015;
- di € 1.682,00 a titolo di indennizzo extra contrattuale attraversamento già esistente effettuato in data 18/04/2015 e di € 180,00 anno 2015 relativo al nuovo attraversamento effettuato in data 13/05/2015;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 17/2013;
- Vista la L.R. n.37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

determina

1. di concedere alla SNAM Rete Gas S.p.A. l'occupazione di area demaniale con un attraversamento del rio Montrucco (in sostituzione dell'esistente) nel Comune di Salussola (BI), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
2. di richiamare integralmente quanto stabilito dalla Convenzione tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.A. e nel disciplinare tipo ad essa allegata;
3. di accordare la concessione per anni nove, successivi e continui, a decorrere dalla data della presente determinazione, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
4. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 180,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato, di anno in anno, anticipatamente e cioè entro il 31 Gennaio dell'anno al quale si riferisce,

5. di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- b) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- c) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario e in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- e) durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f) l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
- g) il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella dell'inizio dei lavori corredata da attestazione da parte di tecnico abilitato circa l'invarianza sostanziale dello stato dei luoghi rispetto alla situazione indicata negli elaborati progettuali, nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- h) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- i) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- j) il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- k) questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- l) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

6. Di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2015, quello di € 1.682,00 per indennizzo extra contrattuale e quello di € 180,00 per canone demaniale anno 2015 sono stati introitati sul capitolo 30555 del bilancio 2015.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 33/2013.”

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo